



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto;
- VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 3;
- VISTO il D.R. n. 1844 del 29 novembre 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per i trasferimenti e la mobilità dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, ed in particolare la parte seconda;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare gli artt. 7 e 29;
- VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 24 luglio 2018;
- VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 24 luglio 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 1844 del 29 novembre 2004.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Esso disciplina, altresì, la mobilità dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

Art. 2 - Proposta di attivazione delle procedure di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Ciascun Dipartimento può proporre, con deliberazione motivata da esigenze di carattere scientifico e didattico, l'attivazione di procedure di chiamata per trasferimento di ricercatori universitari a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti massimi dell'incidenza dei costi del personale previsto dal D.Lgs. n. 49/2012, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei professori di ruolo di I e II fascia, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il settore concorsuale e l'eventuale profilo mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- b) la tipologia di impegno scientifico e didattico;
- c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione.

2. La proposta di attivazione delle procedure di trasferimento è sottoposta all'attenzione del Senato Accademico e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera, accertate le disponibilità di bilancio e nel rispetto dei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Art. 3 - Procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

1. La procedura di trasferimento è indetta con bando emanato con decreto del Rettore.
2. Il bando di trasferimento, contenente la tipologia di impegno scientifico e didattico, è pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale e, in versione integrale, sull'Albo on-line dell'Università e sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione.
3. Il bando stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, di norma non inferiore a trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso della procedura di trasferimento sulla G.U.R.I.
4. La presentazione delle istanze, indirizzate al Rettore, è corredata da un *curriculum* riguardante l'attività scientifica, didattica, i titoli e da un elenco di pubblicazioni. Il bando, tra l'altro, indica:
 - a) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, mediante indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - b) la tipologia di impegno scientifico e didattico;
 - c) il Dipartimento e la sede di servizio;
 - d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione;
 - e) il termine entro e non oltre il quale deve essere inoltrata la domanda, pena l'esclusione dalla procedura, ai sensi del precedente comma 3;



- f) i termini di conclusione del procedimento, comunque non superiori a tre mesi dalla scadenza del bando, prorogabili per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Dipartimento.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione alla procedura di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori a tempo indeterminato appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura che prestino servizio in un altro Ateneo.
2. Non sono ammessi a valutazione coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Procedura di valutazione

1. Il Consiglio di Dipartimento esamina le domande pervenute.
2. Ai fini della chiamata il Consiglio di Dipartimento assicura la valutazione comparativa dei candidati con riferimento al *curriculum* e alle pubblicazioni.
3. Per la valutazione del *curriculum* si terrà conto:
 - a) dell'attività didattica svolta a livello universitario in Italia e/o all'estero;
 - b) dell'attività di formazione o di ricerca presso qualificati Istituti italiani o stranieri;
 - c) dell'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - d) del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) del possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, del possesso del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; posizione di assegnista/borsista o di altro titolo (contratto di ricerca, premi etc.).
4. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche si terranno in considerazione i seguenti criteri:
 - a) congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento;
 - b) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - c) rilevanza scientifica delle pubblicazioni presentate, loro diffusione all'interno della comunità scientifica e continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico S.S.D.;
 - d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
5. Esaurita la fase valutativa, il Consiglio di Dipartimento si esprime con delibera motivata, a maggioranza assoluta degli aventi diritto (professori di prima e seconda fascia) in prima votazione. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione con delibera a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia presenti; nell'ipotesi in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza, il procedimento si estingue. In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, risulterà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo.
6. Il Dipartimento può altresì decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità rispetto alle proprie esigenze scientifiche dei profili dei candidati. In caso di motivazione carente o non adeguata il Rettore può chiedere al Consiglio di Dipartimento un'integrazione della motivazione.
7. Il procedimento si conclude con Decreto rettorale di approvazione degli atti da emanarsi entro trenta giorni dalla dall'adozione della delibera del Consiglio di Dipartimento.



Art. 6 - Provvedimento di trasferimento

1. Il Rettore con proprio Decreto, dopo aver accertato la regolarità della procedura e acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dispone il trasferimento, a decorrere, di norma, dal primo novembre dell'anno accademico successivo al proprio provvedimento.
2. Il trasferimento può essere disposto sulla base di motivate esigenze didattiche anche in data anteriore, previo accordo tra le Università interessate.
3. Le comunicazioni relative al decreto rettorale di trasferimento o all'eventuale deliberazione del Dipartimento di non procedere al trasferimento sono pubblicate sull'albo on line di Ateneo.

Mobilità interuniversitaria contestuale dei professori e dei ricercatori

Art. 7 - Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo

1. I Professori e i Ricercatori di ruolo possono chiedere di effettuare uno scambio contestuale con docenti in possesso della stessa qualifica di altri Atenei, con l'assenso delle Università interessate, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto indicato dai successivi commi.
2. I Professori e i Ricercatori di cui al comma 1 dichiarano la propria disponibilità allo scambio presentando istanza intestata e inviata a entrambe le Università coinvolte nello scambio, allegando *curriculum* scientifico e didattico e ogni altro documento ritenuto utile.
3. Il Consiglio di Dipartimento interessato, valuta le istanze di scambio e si esprime con delibera motivata entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime in base alle proprie esigenze didattiche e scientifiche verificandone le ricadute sulle attività didattiche e scientifiche dello stesso Dipartimento e in ogni caso tenendo conto:
 - della numerosità, all'interno del Dipartimento, dei Professori e Ricercatori afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'istante richiedente il trasferimento in uscita;
 - del carico didattico sostenuto dai medesimi Professori e Ricercatori e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento;
 - del *curriculum* scientifico e didattico, nonché della congruenza dell'attività svolta con le linee di ricerca del Dipartimento;
 - della insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente richiedente il trasferimento in entrata non abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento nel quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche e, ove presenti, assistenziali del Dipartimento, effettuata nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo.
4. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi da quello nel quale è inserito il docente richiedente il trasferimento in uscita, dovrà esprimersi motivatamente anche il Dipartimento referente.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Le operazioni di scambio, formalizzate a seguito delle deliberazioni dei Consigli di Dipartimento, sono sottoposte all'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi, con riferimento



all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente in tema di sostenibilità dell'offerta formativa, rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo¹.

Art. 8 - Approvazione definitiva dello scambio

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento di cui al precedente articolo, approva definitivamente il trasferimento, tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale. Le delibere dovranno essere complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine al comma 5 dell'art.7, con l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della presa di servizio che deve avvenire in pari data².

2. Il trasferimento tramite scambio contestuale è disposto con provvedimento del Rettore e con effetto dal primo novembre successivo alla data del provvedimento, ovvero dalla data anteriore ivi indicata sulla base delle esigenze didattiche, previo accordo con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

Art. 10 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato dal Rettore e reso pubblico sul sito di Ateneo.

¹ Vedasi circolare MIUR n. 1242 del 2/8/2011

² Vedasi circolare MIUR n. 1242 del 2/8/2011

